



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO**

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
✉ fric85300n@istruzione.it ✉ fric85300n@pec.istruzione.it Codice Fiscale 90032260607

Prot. n. 5935 / 4.1.m

Pontecorvo, 20 settembre 2017

**CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
HARDWARE E SOFTWARE**

Visto il D.P.R.n.275 del 8 marzo 1999;
Visto il D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
Vista la normativa vigente in materia di acquisti delle P.A.;
Vista la necessità di effettuare assistenza informatica per i PC e le attrezzature informatiche in dotazione alla scuola, sia per uso didattico che degli uffici;
Vista la propria Determina a Contrarre n.5692 del 13/09/17
Accertato che il servizio non è presente nelle Convenzioni attive della Consip;
Considerato che a seguito della richiesta di offerte a più aziende, l'unica offerta prevenuta è stata quella della Ditta "NICOMATICA LAB di Nicolella Valerio" del 14/09/17;
Valutato che la suddetta offerta presenta le caratteristiche richieste, ed il costo annuale trova copertura finanziaria nella previsione massima;
Considerato che: la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs 50/2016 e nei valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001; questa amministrazione, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sottosoglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato che la Ditta ha già lavorato con l'Istituto negli anni passati, ed il servizio svolto è sempre stato svolto regolarmente e con celerità, risultando pertanto idonea professionalmente e con buone capacità tecniche e professionali;
Tutto ciò premesso,

con il presente contratto, tra le parti:

L'Istituto Comprensivo 1^ Pontecorvo, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Maria Venuti, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Atripalda (AV) il 16/03/1974 e domiciliata per la sua carica presso la scuola, c.f. VNTMRA74C56A489L, (di seguito denominato "Istituto")

e

la Ditta "NICOMATICA LAB di Nicolella Valerio", con sede legale in Via San Giovanni Battista, n.1 a Pontecorvo (FR), Partita IVA 02893730602, rappresentata dal titolare Sig. Nicolella Valerio, , (di seguito denominata "Ditta")

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

La Ditta si obbliga ad erogare un Servizio di Assistenza e Manutenzione Hardware e Software all'Istituto nei limiti e nelle forme descritti nei punti seguenti.

ART. 2

L'Istituto ha diritto all'erogazione del servizio di Assistenza e manutenzione hardware e software per la durata di un anno (giorni 365) dalla stipula del presente contratto, contro il corrispettivo annuale di € **1.500,00 (millequattrocento/00) Iva Inclusa**.

L'Istituto è tenuto al pagamento del suddetto corrispettivo indipendentemente dal numero degli interventi resisi necessari.

L'Istituto si impegna a riservare ogni intervento di assistenza/manutenzione alle apparecchiature descritte nell'art.3 esclusivamente alla Ditta, ad eccezione di specifici interventi che la Ditta vorrà escludere o che l'Istituto scolastico, in qualità di P.A., dovesse indicare esclusi a causa di normativa diversamente applicabile.

ART. 3

La Ditta garantisce all'Istituto scolastico una completa assistenza tecnica e manutenzione in riferimento alle attrezzature informatiche ed ai software ubicati in tutti i Plessi dell'Istituto (laboratori di informatica, PC fissi e portatili, L.I.M., ecc.)

Le prestazioni da effettuare sono:

- Consulenza ed assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni e delle attrezzature;
- Consulenza ed assistenza per la gestione delle attrezzature di Segreteria;
- Configurazione per l'accesso ad internet;
- Controlli e configurazione delle reti e degli apparati connessi;
- Consulenza ed assistenza per la gestione della rete informatica ed eventuali apparati;
- Installazione, manutenzione e riparazione hardware;
- Operazioni inerenti l'installazione di software aggiuntivi;
- Installazione e manutenzione degli anti-virus e SW di sicurezza antispyware e antimalware;
- Assistenza sulle LIM (Lavagne Interattive Multimediali);
- Assistenza software per sistemi operativi di uso comune (Vista, Windows7 e 10, ecc.) e pacchetti di uso generalizzato (Office).

Le attrezzature e il software elencato si trovano nei diversi Plessi dell'Istituto Scolastico, ubicati a Pontecorvo.

La Ditta garantisce, altresì:

- di effettuare gli interventi presso l'Istituto dopo chiamata telefonica o comunicazione scritta da parte del Cliente, entro il giorno lavorativo successivo;
- controlli e interventi on-site, sia a chiamata che periodici;
- consulenza e assistenza telefonica, per soluzione di problemi che non richiedono intervento diretto sul posto;
- assistenza diretta on-site entro il giorno lavorativo successivo per il ripristino di elementi software/hardware non funzionanti.

Tutte le prestazioni verranno effettuate negli orari di apertura della scuola, festivi esclusi.

ART. 4

Il suddetto contratto di assistenza e manutenzione hardware e software, comporta gli interventi per un numero illimitato nell'arco dell'anno, sulle macchine informatiche di proprietà dell'Istituto Scolastico, a carico della Ditta, esclusa la fornitura di eventuali pezzi di ricambio o materiali di consumo.

ART.5

La suddetta assistenza tecnica non si applica nei seguenti casi:

- qualora non vengano osservate dall'Istituto le norme operative fornitegli dalla Ditta;
- qualora le macchine in oggetto di manutenzione vengano manipolate da personale estraneo dalla Ditta.

ART. 6

La Ditta declina ogni responsabilità derivante dalle obbligazioni di cui all'art. 3 nei casi in cui vi sia impossibilità di adempimento, dovuta a causa di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi ed altre cause imputabili a terzi nonché nel caso di difetti alle macchine derivanti da negligenza, incuria, dolo del personale dell'Istituto.

ART. 7

La responsabilità della Ditta, derivante dalle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 3, comporta il mantenimento delle macchine in condizioni di funzionamento con esclusione di qualsiasi altra responsabilità – contrattuale o extracontrattuale – per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose di proprietà dell'Istituto.

ART. 8

Per l'assistenza e la manutenzione di hardware e software che comportino anche la sostituzione di pezzi di ricambio o l'acquisto materiali di consumo, le parti convengono che i pezzi e i materiali potranno essere forniti dalla Ditta, previa presentazione di apposito preventivo e accettazione scritta dello stesso, oppure ordinativo scritto da parte dell'Istituto.

ART. 9

Il pagamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software sarà effettuato in due soluzioni.

Un **acconto** del corrispettivo annuale, pari a **Euro 750,00**, sarà corrisposto dopo 6 mesi dalla stipula del contratto, dietro presentazione di fattura in acconto; il restante **saldo** sarà corrisposto dopo il termine del contratto, sempre dietro presentazione di fattura a saldo. La Ditta si riserva il diritto di sospendere l'effettuazione dei servizi previsti nel presente contratto fino al pagamento dell'intera somma dovuta, nonché di risolvere il contratto stesso per casistica debitamente motivata per iscritto. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a favore della Ditta, previa presentazione di regolare fattura e dei controlli previsti per legge.

L'azienda assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente espressamente indicato, come conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n° 136. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010 n° 136.

Il C.I.G. del presente Contratto, attribuito dalla piattaforma SIMOG, è: **Z641FE0981**.

Si devono produrre nei confronti di questa Istituzione scolastica **esclusivamente Fatture di tipo elettronico**, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) – www.indicepa.gov.it - ha attribuito a questa istituzione il seguente codice univoco dell'ufficio: **UF4DV4**

che deve essere utilizzato per indirizzare correttamente le fatture elettroniche emesse.

Inoltre, come stabilito dall'art. 25, co 2-bis, del D.L. n.66/2014, conv. in Legge n.89/2014, il CIG e il CUP sono dati obbligatori da inserire nelle fatture elettroniche, in mancanza dei quali è fatto divieto di procedere al pagamento.

Il presente contratto **NON rientra** nelle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e Decreto attuativo MEF del 23/01/15.

La Ditta ha dichiarato che è nel seguente regime fiscale: art.27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2011.

Pertanto, applicando il regime fiscale di cui all'art. 1 co 96-117 della Legge n.244/2007, la fattura viene emessa senza applicazione dell'imposta IVA e l'operazione si intende esonerata dal campo IVA.

ART.10

PATTO DI INTEGRITA' - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In base alle indicazioni dettate dall'U.S.R. per il Lazio nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 per le istituzioni scolastiche della Regione Lazio, adottato con decreto ministeriale n.537 del 30 giugno 2016:

- la Ditta aggiudicataria del presente appalto pubblico **deve sottoscrivere il Patto di Integrità in allegato**, pena esclusione dalla partecipazione all'affidamento o alla gara relativa;
- si richiama e si adotta espressamente la clausola in base alla quale il mancato rispetto del Patto di Integrità darà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione inerente il presente contratto, si conviene la competenza esclusiva del Foro di Cassino.

Pontecorvo, 20/09/2017

LA DITTA

Nicolella Valerio